



COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO

Provincia di Sondrio

Via San Marco, 24 – 23010 Albaredo per San Marco (So)
cod. fisc./p.i. 00105750145 tel. 0342-616288 fax 0342-602253
E-mail amministrazione@comune.albaredopersanmarco.so.it
PEC protocollo.albaredo@cert.provincia.so.it

Albaredo per S. Marco, 26 giugno 2020

ORDINANZA n. 5/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA SICUREZZA URBANA. DIVIETO DI INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN LOCALITA' PASSO SAN MARCO.

I L S I N D A C O

PREMESSO che l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni, consente al sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti "*...quale rappresentate della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.*";

RISCONTRATO che al passo San Marco, luogo di notevole richiamo turistico estivo, si registra con sempre maggiore frequenza la presenza di operatori del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, i quali, per la loro collocazione prossima alla carreggiata, determina situazioni di:

- a)- grave intralcio alla circolazione veicolare, dovuta alla circostanza che i fruitori del punto di ristoro stazionano con i propri mezzi, perlopiù motocicli, lungo la carreggiata riducendone di fatto la parte libera per la circolazione ordinaria;
- b)- l'utilizzo improprio dell'area posta in sommità del passo, dove è pure presente un monumento commemorativo, con pregiudizio della possibilità di assicurare al predetto luogo il corretto rispetto;
- c)- la presenza di avventori dei predetti punti di ristoro è causa, quasi scontata, di accumuli di rifiuti che spesso da tale luogo vengono sospinti dal vento sulle aree confinanti con grave pregiudizio, quindi, della condizione ambientale;

CONSIDERATO che le attuali disposizioni legislative, nazionali e regionali, impongono tuttora misure atte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19, in particolare prevedendo il divieto di assembramento oltre che l'uso delle mascherine individuali;

CONSIDERATO che nella zona di sommità del Passo San Marco non ci sono aree pubbliche idonee per lo svolgimento di mercati e per lo svolgimento di attività commerciali e che tali attività in assenza di spazi adeguati costituiscono, oltre che pregiudizio per l'ambiente, serio rischio di assembramenti peraltro in una località dove, per la sua particolare collocazione, non è possibile garantire costanti controlli da parte degli organi preposti;

DATO ATTO che sul versante della provincia di Bergamo, presso l'area antistante la Cantoniera di San Marco, di proprietà della Provincia di Bergamo) sono presenti, nelle immediate vicinanze del Passo San Marco, strutture turistiche ricettive e di ristorazione di supporto ai turisti e al passaggio oltre che aree

pubbliche ove potrebbe essere consentito, dall'Autorità competente, lo svolgimento del commercio al dettaglio;

RITENUTO che le ragioni espresse in premessa, nonché le considerazioni sopra esposte, costituiscano idonea motivazione per l'adozione del presente provvedimento e che, dunque, sussistano le condizioni per esercitare il potere di ordinanza contingibile e urgente di cui è caso prevedendo il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche presso la località del passo San Marco e l'alpeggio di Orta Vaga;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi non sottoposti all'applicazione degli artt. 7 e seguenti della citata fonte normativa;

VISTI

- * l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni;
- * l'articolo 7 *bis* del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- * la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- * il DPCM 17 maggio 2020;
- * il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito in legge 22 maggio 2020 n. 35,

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dal 28.06.2020 e sino a tutto il 31.10.2020:

1)- è fatto divieto di svolgere attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande con strutture sia fisse che mobili presso la località del Passo San Marco e l'alpeggio di Orta Vaga lungo la provinciale numero 8 insistente sul territorio del Comune di Albaredo per San Marco.

AVVERTE

l'esercizio del commercio su area pubblica senza concessione ovvero ove è vietato è punito ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 2010 (art. 27, comma 5).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato e in presenza di disposizioni nazionali, regionali e comunali emanate per contrastare la diffusione del virus COVID-19, il mancato rispetto del divieto delle disposizioni stesse è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con legge 22 maggio 2020 n. 35.

All'accertamento della violazione per esercizio del commercio su aree ove è vietato consegue la sanzione accessoria della confisca delle attrezzature utilizzate per l'attività in difetto di autorizzazione.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i..

Destinatario dei proventi: Comune. Autorità competente: Sindaco.

La presente ordinanza viene inviata all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Sondrio.

Copia della stessa viene inviata per l'applicazione e per quanto ulteriormente di competenza al Corpo Polizia Locale.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
F.to Cav. Patrizio Del Nero